

MOSCATI CALÒ & MAZZEI
STUDIO LEGALE

00198 Roma – Via Savoia, 78
Tel. +39.06.37.89.92.53 – Fax +39.06.99.33.48.84
PEC: cesaremoscati@ordineavvocatiroma.org
PEC: giorgiocalo@ordineavvocatiroma.org

**RIASSUNTO DEL RICORSO IN APPELLO E
DICHIARAZIONE SULLO STATO ATTUALE DEL PROCEDIMENTO**

(DECRETO PRES. CONS. STATO 19 DICEMBRE 2020 N. 2404 - REG. RIC. N. 9869/2020)

* * * * *

A. Con la **sentenza TAR Lazio – Roma, Sez. II[^] bis n. 7323/2020**, il Giudice di primo grado ha **rigettato** il ricorso proposto dal Dott. **Franco Alfredo Nicoletti** al fine di ottenere l'annullamento, *in parte qua*, della graduatoria e la rivalutazione del punteggio attribuitogli dalla Commissione Esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale indetta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (di seguito "**CPGT**") con il Bando n. 6/2016, adottato con Delibera n. 1812 del 19 luglio 2016 e successivamente integrato in forza della Delibera n. 1196 del 26 giugno 2018, per la copertura dei posti vacanti presso le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali.

B. Con ricorso in appello notificato via PEC e UNEP al CPGT ed ai controinteressati Maurizio Vinci e Salvatore Forastieri in data 2 dicembre 2020, il Dott. Nicoletti, rappresentato e difeso dagli Avv. Barbara Vivanti e Giorgio Calò, ha domandato l'annullamento e/o la riforma della citata sentenza per i seguenti **motivi**:

(1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 73, 3° comma, seconda parte, c.p.a. e dell'art. 84, 5° e 6° comma, Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 111 Cost. e del fondamentale principio del contraddittorio processuale tra le parti – *Error in procedendo* in ordine alla omessa concessione di un termine per il deposito di memorie difensive sulla questione, rilevata d'ufficio dal TAR Lazio - Roma, della (ipotetica) mancata impugnazione dei criteri integrativi di valutazione delle domande.

La sentenza impugnata è innanzitutto viziata poiché il TAR Lazio - Roma, pur avendo sollevato **d'ufficio** la questione, su cui si è poi fondata la statuizione di **rigetto** del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, di (ipotetica) mancata impugnazione dei criteri integrativi di valutazione delle domande, ha tuttavia indebitamente **omesso** di concedere alle parti il termine di cui all'art. 73, 3° comma, seconda parte, c.p.a. per il deposito di memorie difensive su tale rilievo *ex officio*, in tal modo impedendo il regolare svolgimento del contraddittorio processuale e, comunque, ledendo il diritto di difesa dell'odierno appellante, tutelato dagli artt. 24, 103 e 111 Cost..

(2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e ss. c.p.a. – Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 545/1992 (e delle Tabelle allegate), dell'art. 53, 6° comma, D. Lgs. n. 165/2001, del Decreto Ministero delle Finanze n.

231/1998 e del Bando di Concorso n. 6/2016 – *Error in iudicando* per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, manifesta illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta connesso alla ritenuta mancata tempestiva impugnazione dei criteri integrativi di valutazione delle domande.

Il Giudice di primo grado ha inoltre errato nel ritenere che (in ipotesi) i criteri “integrativi” di valutazione (*id est*, l’“*Analisi criteri concorso esterno*” e la “*Tabella valutativa delle Attività sovrapposte*”), pubblicati sul sito www.giustizia-tributaria.it in data 13 giugno 2018, non avrebbero costituito oggetto di impugnazione da parte del Dott. Franco Alfredo Nicoletti.

Come meglio in seguito verrà evidenziato, infatti, nel corso del giudizio innanzi al TAR Roma l’odierno appellante ha pacificamente inteso contestare, oltre all’erronea attribuzione dei punteggi (che, di fatto, gli ha impedito di rientrare tra i candidati idonei alla copertura di un posto vacante presso una commissione tributaria provinciale/regionale), anche l’indebita introduzione *ex post* dei suddetti criteri di valutazione (su cui si è basata, evidentemente, la contestata erronea attribuzione dei punteggi), invocando, più volte, l’applicazione dei **soli** criteri previsti (e conosciuti dai candidati) di cui al Bando n. 6/2016.

A ciò si aggiunga inoltre che i criteri integrativi di cui al Bando di Concorso in esame, prima ancora della pubblicazione di tale pronuncia (ed anche a prescindere dalla formale indicazione o meno degli stessi nell’epigrafe del ricorso e degli atti di motivi aggiunti proposti dall’odierno appellante), erano **già stati annullati** dal medesimo TAR Lazio – Roma con numerose sentenze di **accoglimento** di analoghi ricorsi, peraltro **passate in giudicato** per mancata impugnazione innanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 3 febbraio 2020 n. 1427; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 24 maggio 2019 n. 6458; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 4 novembre 2019 n. 12611; TAR Lazio – Roma, Sez. II *bis*, 4 novembre 2019 n. 12564).

Per tale ragione, l’intervenuta caducazione dei predetti criteri integrativi avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure ad **accogliere**, anziché rigettare, il ricorso proposto dal Dott. Nicoletti, e ciò in conformità a quanto costantemente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa in tema di efficacia *erga omnes* di precedenti pronunce di accertamento della **illegittimità** di una clausola del **medesimo** Bando di Concorso oggetto di impugnazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3480; Cons. Stato, Sez. VI, 1° aprile 2016 n. 1289; Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2016 n. 5469; Cons. Stato, Sez. VI, 19 dicembre 2016 n. 5380).

- (3) **Violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e ss. c.p.a., del principio di buona amministrazione di cui agli artt. 1 e 3 Legge n. 241/1990, 97 Cost. e 41 Carta di Nizza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta - *Error in iudicando* per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, manifesta illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta connesso alla ritenuta tardività dell’impugnazione, (ri)proposta con motivi aggiunti, dei criteri integrativi di valutazione delle domande.**

In aggiunta a quanto sopra rilevato, il TAR Roma ha infine errato nel ritenere la (ipotetica) tardività dell'impugnazione dei criteri integrativi di valutazione pubblicati in data 18 giugno 2018, posto che, come visto, gli stessi, hanno costituito oggetto di formale censura **già** con il ricorso introduttivo del 18 luglio 2018, e che in ogni caso, stante la successiva adozione di nuove graduatorie da parte del CPGT (conseguenti, tra l'altro, all'accoglimento di apposite istanze di autotutela e/o alla rettifica di errori presenti nelle precedenti), l'atto di motivi aggiunti del 25 febbraio 2019 e/o le successive memorie del 18 ottobre 2019 e del 17 febbraio 2020 (notificata, in pari data, all'Amministrazione resistente ed ai controinteressati), aventi i requisiti formali e sostanziali di un ricorso "autonomo" avverso un nuovo provvedimento (costituito da tale ultima graduatoria), costituiscono senza dubbio un atto di **formale** e **tempestiva** impugnazione (anche) dei predetti criteri integrativi di valutazione.

C. Il Dott. Nicoletti ha infine formulato le seguenti **conclusioni**:

- **in via preliminare:**
 - autorizzare, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, c.p.a., la notificazione del presente atto, e/o comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami;
- **nel merito:**
 - accogliere il presente appello e per l'effetto, in annullamento e/o riforma della Sentenza n. 7323/2020 pubblicata dal TAR Lazio – Roma in data 30 giugno 2020, accogliere il ricorso ed i connessi motivi aggiunti proposti innanzi al TAR Lazio – Roma nel giudizio avente Reg. Ric. n. 9845/2018 ed annullare, conseguentemente, i provvedimenti impugnati nel corso del giudizio di prime cure nonché ogni eventuale altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
 - ordinare altresì, per l'effetto, alle Amministrazioni intimare di provvedere alla rivalutazione della posizione dell'odierno appellante alla luce di tutto quanto evidenziato, inserendo lo stesso nella nuova graduatoria con il riconoscimento del punteggio di (almeno) 30,07 e collocandolo, conseguentemente, (almeno) nella posizione n. 272.

D. Il procedimento d'appello ha assunto **Reg. Ric. n. 9869/2020** ed è stato assegnato alla **Sez. V[^]** del Consiglio di Stato, il cui Presidente, con Decreto n. 2404/2020 del 19 dicembre 2020, "*vista l'istanza con la quale il ricorrente sostiene la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio e chiede di venir autorizzato alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami*", ha **autorizzato** il Dott. Nicoletti "*ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.it) di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e con la dichiarazione dello stato attuale del procedimento*", da effettuarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del decreto (e con termine di ulteriori 10 giorni per il deposito della prova della eseguita notificazione).

E. Allo stato, **non** risulta ancora essere stata fissata l'udienza pubblica per la discussione del ricorso in appello proposto dal Dott. Nicoletti.

* * * * *

Roma, 29 dicembre 2020

Avv. Barbara Vivanti

Avv. Giorgio Calò

VIVANTI BARBA
2020.12.30 10:26:37
CN=VIVANTI BARBARA
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130E
RSA/2048 bits

CALÒ GIORGIC
2020.12.29 16:35:46
CN=CALÒ GIORGIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130E
RSA/2048 bits